

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

## **Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.**

### **CAPO II**

#### *ULTERIORI MODIFICHE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO*

#### **Art. 95**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/1988)*

**1.** Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** le parole <<previsti dall'articolo 4 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale)>>;

**b)** le parole <<giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS stesso, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017>> sono sostituite dalle seguenti: <<giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa>>.

#### **Art. 96**

*(Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 11/2009)*

**1.** A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'articolo 22 della legge 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è abrogato.

**2.** Le disposizioni di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi nel 2012.